

DECRETO DIRETTORIALE DEL 30 SETTEMBRE 2020 N. 9193815, RECANTE “OCM VINO - MISURA PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CAMPAGNA 2020/2021”

Risposte alle richieste di chiarimento e/o di informazioni pervenute, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale del 30 settembre 2020 n. 9193815, al 9 ottobre 2020:

QUESITO N. 1

In merito al decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, non avendo stock di vino imbottigliato al 31/07/2019 si chiede se in base ai requisiti posseduti di seguito descritti è possibile presentare domanda di contributo:

- febbraio 2019 l'Azienda AAA (codice ATECO 11.02) srl ha acquistato presso un Tribunale con asta pubblica, l'azienda agricola BBB (codice Ateco 01),
- settembre 2019 la Società Agricola BBB ()ha fatto la prima vendemmia e vinificato presso terzi
- anno 2020 abbiamo affinato il vino prodotto in botte/acciaio
- settembre 2020 i vini ormai pronti sono stati imbottigliati ed etichettati dall' azienda agricola

Risposta

Si precisa innanzitutto che il decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, reca attuazione del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3893 del 4 aprile 2019.

Il decreto del ministro n. 3893 prevede, tra le altre, le seguenti cause di esclusione per i soggetti proponenti:

- a) diversi da quelli elencati all'art. 3, comma 1;
- b) che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui all'art. 3 comma 3;

Secondo l'art. 3, comma 1, del decreto del ministro 3893 possono accedere alla misura di promozione i produttori di vino solo se conformi alla seguente definizione, fornita all'art 2 del medesimo decreto:

“L'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate”.

Si precisa altresì che l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto del ministro dispone che sono titolari a presentare domanda di contributo solo *“I soggetti proponenti [che – n.d.r.] hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Nell'avviso, predisposto dal Ministero, sono specificati parametri di riferimento”.*

L'avviso predisposto dal Ministero, ossia per la campagna 20/21 il decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, definisce all'art. 5 l'adeguata disponibilità di prodotto come segue:

“I soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro

dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del decreto, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 75.000 litri”.

Regioni e Province autonome possono nei propri avvisi prevedere quantitativi di scarico di vino confezionato/imbottigliato alla data del 31 luglio 2019 diversi da quelli sopra indicati, ma non inferiori ai 50 ettolitri.

Pertanto, il soggetto proponente che sia un produttore di vino deve possedere, al momento della domanda di contributo, i requisiti soggettivi sopra riportati

~••~••~

QUESITO N. 2

La dichiarazione di vendemmia 2018/2019 citata negli allegati F, N e P del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, fa riferimento alla vendemmia 2018 oppure alla vendemmia 2019?

Risposta

Coerentemente a quanto indicato nella circolare AGEA 2018 75919 del 28 settembre 2018, riguardante “Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni” di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2018/2019, si precisa che le informazioni che i soggetti proponenti devono comunicare in applicazione a quanto indicato negli allegati F, N e P al decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 sono quelle contenute nelle dichiarazioni di vendemmia presentate entro il 15 dicembre 2018.

~••~••~

QUESITO N. 3

Si sottopongono per il bando annualità 2020/2021 promozione OCM vino nei paesi esteri i seguenti quesiti.

SUB AZIONE - A5 Media ADV

1. In relazione alle azioni promozionali ricomprese alla sub azione **A5 Media Advertising**, relativamente alla produzione e diffusione di video c.d. “**pre roll**”: ossia brevissimi video promozionali della durata massima di pochi secondi (mediamente massimo 15 secondi), che sono visualizzati all’apertura di una pagina web (es: you tube, o un qualsiasi sito web) e obbligano l’utente alla visione per un determinato tempo minimo (di solito 5/6 secondi); si chiede:
 - a. se gli stessi siano da ricomprendersi alla voce della sub azione A5: “**Produzione video**” (per cui è previsto un costo di riferimento di euro 13.500) o alla voce “**Produzione e diffusione di banner pubblicitario su sito web**” (per cui è previsto un costo di riferimento di euro 9.000,00). A parere dello scrivente, atteso che i *pre roll* non sono nella sostanza molto differenti dai banner, considerata la loro limitata durata ed impegno esclusivo in piattaforme web (non sono utilizzati invece nella trasmissione con mezzi quali televisione tradizionale), gli stessi sarebbero correttamente da ricomprensere nella voce **Produzione e diffusione di banner pubblicitario su sito web**;

- b. nel caso gli stessi si debbano invece considerare ricompresi nella voce “**Produzione video**”, si chiede conferma se il costo di riferimento previsto (euro 135.00) sia riferibile ai costi di produzione del pre roll ed anche a quelli di trasmissione / diffusone, i quali si ritiene siano ripetibili secondo il loro ciclo di diffusione, in aderenza a quanto già contenuto nella FAQ n. 39, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del Decreto direttoriale 30.5.2019 n. 38791 n. 39, nel punto in cui si risponde riguardo la ripetibilità della voci di costo della (sub) azione A5, con lo specifico esempio di un banner.

Risposta

Si precisa innanzitutto che i costi indicati nell’allegato M al decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 non rappresentano costi massimi ma sono soltanto costi indicativi che le Amministrazioni competenti possono utilizzare nelle attività di propria competenza volte a verificare che il soggetto proponente intende realizzare attività di promozione praticando costi di mercato.

Con riferimento alla specifica attività pubblicitaria richiamata nel quesito, la quale non è esplicitamente prevista nell’elenco fornito all’allegato M, si rileva che ai sensi dell’art. 14 comma 2 del citato decreto n. 9193815 i soggetti proponenti possono proporre sub-azioni e relative voci di costo *“non contenute nell’allegato M, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing”*.

Il soggetto proponente che intende programmare tali attività deve, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 14, deve *“fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell’attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all’interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono”*

2. In riferimento ad un banner promozionale creato per uno specifico prodotto (es: vino frizzante rosé) si chiede se il costo di produzione e diffusione (costo ripetibile) possa essere replicabile anche in riferimento a più piattaforme di diffusione web, considerando in tal modo il limite massimo di spesa di euro 9.000,00, un tetto di spesa per ogni singola piattaforma utilizzata. Ad esempio se per il banner in oggetto è prevista la diffusione per una settimana al mese per tre mesi su due piattaforme: You Tube e Facebook, con un costo unitario per settimana di diffusione pari a euro 9.000 a settimana per la piattaforma You Tube ed euro 9.000,00 a settimana per la piattaforma Facebook si possa spendere all’interno delle azioni promozionali complessivamente euro 54.000,00, ossia euro 9.000 a settimana per la diffusione su You Tube ($9.000 \times 3 = 27.000$) per euro 9.000,00 a settimana per la diffusione su Facebook (euro 9.000 costo a settimana $\times 3$ settimane = 27.000).

Risposta

Si ribadisce che i costi contenuti nell’allegato M non rappresentano costi massimi e che le voci di costo riportate rappresentano dei moduli che possono essere replicati.

La valutazione circa il rispetto dei valori di mercato, la coerenza delle attività previste rispetto alla strategia progettuale proposta e il sufficiente livello di dettaglio nella descrizione delle azioni previste viene effettuato dalle amministrazioni competenti. Il citato allegato M rappresenta uno degli strumenti attraverso il quale effettuare tali valutazioni.

Sarà compito di tali amministrazioni valutare l'utilizzo di più piattaforme per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'opportunità di effettuare inserzioni pubblicitarie specifiche per ciascuna tipologia di prodotto oggetto di promozione.

Ad ogni modo, si rappresenta che è fatto divieto di richiedere contributo per attività già finanziate come appare essere, nell'esempio citato nel quesito, la spesa per produzione di banner, la quale viene ripetuta, sempre con lo stesso importo, per ciascuno dei canali di diffusione dei messaggi pubblicitari selezionati.

3. Con riferimento alle voci di costo: "Realizzazione e diffusione di annunci pubblicitari a mezzo stampa su riviste e quotidiani (anche online) di euro 36.000,00; e Redazione e pubblicazione di editoriali / pubbliredazionali (anche su riviste online) euro 9.000; si chiede di confermare se detti costi unitari siano da considerarsi ad uscita del quotidiano / rivista o si debba far riferimento ad altre unità di misura, quali ad esempio un ciclo di uscite per un determinato periodo, ad esempio n. 7?

Risposta

I riferimenti forniti sono relativi alla singola uscita. Tuttavia, il soggetto proponente deve nella descrizione del progetto indicare le testate presso le quali intende acquistare inserzioni, al fine di consentire alle autorità competenti la valutazione del costo proposto.

Si precisa, al riguardo, che è facoltà delle autorità competenti richiedere, al fine di giustificare un costo contenuto in domanda di contributo, un preventivo di spesa. Si precisa altresì, che è facoltà del soggetto proponente inserire in domanda di contributo i preventivi di spesa su cui si basano i costi proposti.

Ad ogni modo, ciascuna autorità competente, in base alle descrizioni delle attività presenti in domanda e agli eventuali ulteriori documenti giustificativi prodotti, può ritenere non coerenti con i costi di mercato anche costi inferiori quelli di riferimento contenuti nell'allegato M.

SUB AZIONE - C2 Campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione

1. In relazione alle attività di "TASTING" realizzare l'azione di "organizzazione di *degustazioni promozionali, gala dinner, wine tasting*" (sub azione C2), si chiede siano anche ricomprese le attività di tasting c.d. "virtuali" ossia non in presenza, atteso che tali modalità di degustazione sono quelle ora maggiormente utilizzate dopo l'arrivo della pandemia mondiale da virus Covid – 19. A parere dello scrivente per tali attività di degustazione da remoto (o in modalità online) si possono utilizzare i costi indicati nell'allegato M alla voce C2 ove compatibili.

Risposta

Le attività a cui fa riferimento la voce di costo C2 riguarda attività di promozione svolta in presenza.

I soggetti proponenti che intendono realizzare attività di comunicazione tramite web, come ad esempio i *tasting virtuali*, possono farne domanda seguendo le indicazioni fornite all'art. 14, comma 2 e 3 del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020.

~•~•~•~

QUESITO N. 4

Si chiede un chiarimento in merito alla possibilità di prevedere azioni di *incoming* sul territorio nazionale, al di fuori del proprio territorio regionale, privilegiando per esempio ubicazioni prossime ad aeroporti internazionali e/o sedi di iniziative di settore anche esse di carattere internazionale.

Possono essere nel caso considerate azioni ammissibili e finanziabili?

Risposta

Si precisa innanzitutto che le azioni di promozione realizzate in attuazione della misura promozione dell'OCM Vino, di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 hanno luogo nei Paesi terzi.

Ai sensi del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 è possibile realizzare, con il contributo previsto dalla citata misura di sostegno, operazioni di "*incoming*", finalizzate alla promozione della conoscenza del prodotto oggetto di promozione presso particolari destinatari selezionati dai soggetti proponenti. In tale ambito, risulta possibile effettuare spese esclusivamente per realizzazione di attività di ospitalità dei destinatari selezionati presso i luoghi di produzione dei prodotti vitivinicoli oggetto di promozione.



QUESITO N. 5

L'Art 5 comma 4 del decreto direttoriale del MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.9193815 del 30/09/2020 rispetto all'avviso ministeriale operante nell'annualità 2019/2020 risulta essere stato così modificato (vedi parte sottolineata):

“Per i soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto, qualora rientrino nella categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. In caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto, appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021”

Sempre nel rispetto di quanto previsto dal DM 3893/2019 che fissa in euro tre milioni il tetto massimo di contributo richiedibile da parte di ciascun partecipante sia che operi in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, si conferma che, nel caso in cui l'azienda X, sulla base del proprio fatturato, può richiedere un contributo fino a 100.000,00 euro e partecipa in qualità di soggetto partecipante a tre soggetti collettivi (Associazioni temporanee di imprese), proponenti 3 programmi promozionali diversi, il massimo contributo richiedibile nell'annualità 2020/2021 è 300.000,00 euro?

Risposta

Si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, possono accedere alla misura promozione dell'OCM Vino solo i soggetti proponenti che *“possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto”*. Si precisa, inoltre, che *“nell'avviso predisposto dal*

Ministero sono specificati parametri e valori di riferimento” per la definizione di “sufficienti risorse finanziarie”.

Per l'annualità 2020/2021, l'avviso predisposto dal Ministero, emanato con decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, dispone all'art. 5, comma 4, quanto segue:

“Per i soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto, qualora rientrino nella categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. In caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto, appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021”.

Al successivo comma 5 si prevede che:

“Per i soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021”.

Pertanto, fermo restando l'importo massimo complessivo di contributo richiedibile definito dall'art. 9, comma 1, lett. f) del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, ciascun soggetto proponente e/o partecipante, rientrante nelle tipologie di soggetti sopra citati elencati all'art. 3 del medesimo decreto del ministro, può chiedere per ciascun progetto, a seconda dell'appartenenza alla categoria delle piccole e micro imprese oppure a quella delle medie e grandi imprese, un importo massimo di contributo pari rispettivamente al 10% o al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

~•~•~•~

QUESITO N. 6

Con riferimento all'articolo 5 del DD 9193815 del 30/09/2020, comma 4), per quanto attiene alla frase *“Si precisa, altresì, che il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021”* si chiede conferma della corretta interpretazione come da esempio che segue:

A: soggetto proponente appartenente alla categorie delle piccole imprese che intende presentare un totale di n. 3 progetti; un nazionale, un regionale e un multiregionale

- Fatturato globale di A dell'ultimo anno: 500.000 euro
- Contributo massimo richiedibile: 50.000 euro
- Contributo massimo richiedibile su progetto nazionale: 50.000 euro
- Contributo massimo richiedibile su multiregionale: 50.000 euro
- Contributo massimo richiedibile 50.000 euro

La medesima interpretazione vale per quanto riportato al comma 5) per ciascun soggetto partecipante

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 5.



QUESITO N. 7

1. In relazione a quanto previsto nell'Allegato M - Azioni ammissibili e costi di riferimento, si chiedono chiarimenti per le seguenti tipologie di spese:
 - Azione A5 gestione social network si chiede di specificare se questa voce di costo si possa intendere come costo mensile per la gestione profilo replicata nel caso di profili su diversi social network;
 - Vitto e Trasporto locale – si chiede di specificare se la rendicontazione dei costi deve essere analitica o forfettaria a 60€ e 30€ presentando ricevute e scontrini che dimostrino la tipologia di spese sostenute per un determinato giorno.

Risposta

Per quanto riguarda, in generale, le voci di costo contenute nell'allegato M si precisa che esse rappresentano solo uno degli strumenti in uso alle autorità competenti nella valutazione delle proposte progettuali presentate.

Ciò premesso, si precisa che l'indicazione fornita nell'allegato M in relazione alla voce di costo "gestione social network" riguarda un costo annuale. È possibile spendere più profili per più account purché tali spese non rappresentino una duplicazione di costi.

Si ribadisce che i costi proposti possono differire rispetto a quelli riportati nell'allegato M e che è facoltà delle autorità competenti richiedere un preventivo di spesa per effettuare una valutazione più completa della domanda. Si precisa altresì, che è facoltà del soggetto proponente inserire in domanda di contributo i preventivi di spesa su cui si basano i costi proposti.

Per quanto riguarda, invece, le spese di vitto e trasporto locale si conferma che esse non hanno natura forfettaria.

2. In relazione a quanto previsto all'art. 3 comma 4 dell'Avviso, si chiede se la documentazione da inserire nel plico possa essere trasmessa tutta in copia, soprattutto nel caso di progetti che includono diversi soggetti partecipanti. Questo, in via cautelativa dato lo stato di emergenza per COVID, eviterebbe il trasferimento di una considerevole mole di documenti in originale dai vari soggetti partecipanti, che comporta spostamenti di personale aziendale per il recapito al soggetto proponente della documentazione aziendale.

Risposta

I documenti contenuti nel plico devono essere in originale. È possibile sottoscrivere i documenti anche con firme elettroniche. In tale caso, gli originali con firma elettronica devono essere contenuti nel supporto elettronico di cui alla lett. p), del c. 4 dell'art. 3 del d.d. 9193815/2020.

3. In relazione al calcolo delle spese generali si chiede di indicare le modalità corrette del calcolo del 4% in quanto, leggendo l'avviso e gli allegati, abbiamo qualche dubbio interpretativo; in particolare si rilevano le seguenti informazioni:
- Allegato G – Capitolo 6. Piano finanziario, viene indicato il totale importo di progetto come riferimento per il calcolo del 4%;
 - Allegato H – Piano finanziario sembra ritenersi come riferimento il complessivo delle azioni di tipo A, B, C, D ed E, espresso in tabella come TOTALE AZIONI PAESE (anche in relazione alle formule riportate in questo allegato);
 - Allegato M – azioni ammissibili, si riporta come il calcolo debba rifarsi al totale del costo delle azioni di progetto che sulla base del Decreto Ministeriale 3893 articolo 7 sono azioni di tipo A B C D.

Si chiede pertanto conferma che la lettura corretta sia quella riportata in allegato H e che pertanto le spese generali debbano calcolare sulla base del complessivo delle azioni dalla A alla E.

Risposta

Le spese generali sono pari, al massimo, al 4% del costo complessivo del progetto.

~••~••~

QUESITO N. 8

1. Se un programma viene presentato con un'Area Geografica come paese target (Es. Area sud est asiatico) e nello specifico dei mercati coinvolti nell'area si indicano solo mercati TUTTI (Es. Singapore + Vietnam + Thailandia) compresi tra quelli di cui alla colonna D dell'allegato R (EMERGENTI), il budget dell'area geografica concorre alla definizione del budget totale dei paesi emergenti del programma, per il riconoscimento del punteggio di cui alla lettera f, art. 11 del decreto?

Risposta

Si conferma che per l'attribuzione del punteggio di priorità di cui alla lett. f) dell'art. 11 del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, deve essere utilizzato come base di calcolo l'investimento complessivo previsto per i Paesi definiti "Emergenti" nell'allegato R al decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 (a prescindere dalla loro eventuale appartenenza ad un'area geografica così come definita nel citato allegato R) a cui il programma proposto si rivolge.

A tale riguardo giova rammentare che, nel caso di progetti diretti ad aree geografiche, il soggetto proponente è tenuto alla attribuzione di specifici budget per ciascuno dei Paesi raggruppati in tali aree omogenee e che, pertanto, è possibile verificare con precisione quali siano gli importi destinati ad eventuali Paesi emergenti.

2. Se un programma viene presentato con un'Area Geografica come paese target (Es. Area sud est asiatico) e nello specifico dei mercati coinvolti nell'area geografica si indicano solo ALCUNI compresi tra quelli di cui alla colonna D dell'allegato R (EMERGENTI), il budget attribuito a

questi mercati concorre alla definizione del budget totale dei paesi emergenti del programma, per il riconoscimento del punteggio di cui alla lettera f, art. 11 del decreto?

Risposta

A tale riguardo, si ribadisce, come sopra illustrato, che per l'attribuzione del punteggio di priorità di cui alla lett. f) dell'art. 11 del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, deve essere utilizzato come base di calcolo esclusivamente l'investimento complessivo previsto per i Paesi definiti "Emergenti" nell'allegato R al decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 a cui il programma proposto si rivolge.



QUESITO N. 9

In caso di partecipazione ad una OCM vino attraverso un'A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa), in riferimento al limite di spesa indicato all'Allegato M del DM n. 9193815/2020, riguardante i costi di "gestione social network" (sub azione A5 per euro 9.000,00) - costi riferibili all'intero progetto come già chiarito dalla precedente FAQ n. 39, rilasciata ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto direttoriale 30.5.2019 n. 38781 n. 39 -, si chiede di specificare se tale limite di costo ("gestione social network" per euro 9.000,00) possa ritenersi riferito ad ogni singolo partecipante all'A.T.I., nel caso in cui tutti i partecipati adottino azioni promozionali attraverso piattaforme social network. Oppure se detto limite è da considerarsi riferito all'ATI nel suo complesso e quindi applicabile nella misura di euro 9.000,00 indipendentemente dal numero di partecipati dell'ATI che attuino azioni su social network.

Risposta

Si veda la risposta fornita alla domanda n. 1, contenuta nel quesito n. 7.



QUESITO N. 10

In merito all'art. 9 comma 1 lettera h del D.M. 3893/2019, si richiede la seguente delucidazione:

- un'azienda A partecipa in due distinti programmi con aggregazioni diverse; un programma prevede la partecipazione ad un progetto aggregato a valere sulla quota nazionale, i cui mercati sono CANADA e CINA, e nei quali l'azienda A investe per entrambi; nell'altro programma, che prevede la partecipazione ad un progetto aggregato a valere sulla quota regionale i cui mercati sono CANADA, CINA e AUSTRALIA, l'azienda A investe solo per l'AUSTRALIA escludendo i mercati CANADA e CINA.

La presenza dell'azienda A nei 2 inviti sarà evidenziata nella dichiarazione di cui al punto 3.8 dell'allegato B. In questo caso la presenza dell'azienda A nei due progetti costituisce SOVRAPPOSIZIONE? Incorre nelle cause di esclusione di cui alla citata alla lettera h. comma 1 dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 3893?

Risposta

Le cause di esclusione di cui all'art. 9 comma 1 lett. h) del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, si applicano in base all'effettiva presenza nelle domande di contributo, presentate dal soggetto proponente e/o partecipante, di attività di promozione

destinate a medesimi Paesi terzi. Tale verifica viene effettuata in base a quanto indicato dai soggetti proponenti e/o partecipanti nelle domande di contributo, con particolare riferimento alle informazioni riportate negli allegati B ed H al decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020.



QUESITO N. 11

In relazione al precedente quesito 8 si chiede se nel caso in cui si sottoscrivano i documenti con firma digitale inserendoli sul supporto elettronico si possa inserire nel plico una copia non originale della documentazione cartacea.

In caso di risposta positiva, nel caso di progetti regionali o multiregionali, ciascuna Regione si deve adeguare a questa modalità?

Risposta

Nel caso di firma originale apposta tramite firma digitale, i documenti cartacei contenuti nel plico non possono che essere copie del documento digitale originale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 "Le domande di contributo relative alla campagna 2020/2021, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, devono pervenire, pena l'esclusione, agli indirizzi degli uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti alla ricezione dei progetti. I termini di presentazione nonché le modalità di trasmissione dei progetti sono indicati negli avvisi pubblicati dalle Regioni e Province autonome".

Pertanto, in merito alle modalità di presentazione delle domande di sostegno per programmi Regionali o multiregionali è necessario attenersi a quanto previsto nei specifici avvisi emanati dalle autorità competenti.

